

6095/18
2018/18

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Napoli, sez. II civile, nella persona del dott. Giovanni Tedesco in funzione di giudice unico ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 24997 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2013, avente ad oggetto: risarcimento danni per lesione personale

TRA

Vincenzo (C.F. _____), elett. dom. in Napoli, alla piazza Esedra Ed. Edilforum Is. F10 Centro Direzionale, presso lo studio dell'avv. Michele Liguori dal quale è rappresentato e difeso con l'avv. Tiziana Conte

ATTORE

E

Comune di Napoli (C.F. 80014890638), in persona del legale rappresentante pro tempore, elett. dom. in Napoli, Palazzo S. Giacomo, in uno all'Avvocatura Municipale dal quale è rappresentato e difeso a mezzo dell'avv. Carla Castelli

CONVENUTO

CONCLUSIONI: le parti reiteravano quelle dei rispettivi atti di costituzione; la causa veniva assegnata a sentenza con concessione di termini ridotti di gg. 30 + 20 per i deposito delle memorie conclusionali e di replica.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione ritualmente notificata Vincenzo esponeva quanto segue:

- 1) il giorno 12-02-2010, alle ore 18,00 circa, in Napoli, sul marciapiede pedonale posto al centro di piazza Nazionale, esso istante, mentre camminava a piedi, era rovinato al suolo a causa di una base di ferro ancorata al suolo su cui era inciampato, ostacolo non segnalato né visibile attese le condizioni meteorologiche (pioggia) e la scarsa illuminazione;
- 2) a seguito di tale sinistro aveva riportato lesioni personali come da documentazione medica esibita;
- 3) la colpa esclusiva del sinistro era da ascrivere al Comune tenuto alla manutenzione della strada.

Tanto premesso l'istante conveniva davanti a questo Tribunale il Comune di Napoli per sentirlo condannare al risarcimento di tutti i danni (patrimoniali e non patrimoniali nessuno escluso) subiti.

Instauratosi il contraddittorio il convenuto Comune resisteva alla domanda.

Esibita documentazione ed espletata prova testimoniale e CTU medica sulla persona dell'istante, la causa, sulle conclusioni delle parti, veniva assegnata a sentenza con concessione di termini ridotti di gg. 30 + 20 per il deposito delle memorie conclusionali e di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è fondata e va accolta nei limiti che la motivazione che segue chiarirà.

Innanzitutto, sulla base della espletata prova testimoniale e della documentazione esibita, nessun dubbio può sussistere in ordine all'effettivo verificarsi del sinistro nelle condizioni di tempo e di luogo indicate dalla parte istante nella premessa della citazione. I testimoni escussi – della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare e che erano presenti al fatto – hanno riferito, in maniera univoca, che l'istante si infortunò, mentre percorreva il vialetto pedonale posto al centro della piazza Nazionale in Napoli, cadendo sul lato sinistro del suo corpo per essere inciampato su di un pezzo di ferro a croce fissato a terra (riferisce uno dei testimoni che doveva trattarsi di una base per un contenitore della spazzatura al momento non presente) avente sporgenza di circa 5 centimetri; i testimoni escussi hanno riconosciuto il luogo del sinistro e la base di ferro su cui è inciampata la parte istante sulle fotografie esibite dalla stessa parte attrice. Dalle dichiarazioni dei testimoni escussi, poi, è emerso che il comportamento della parte istante non è stato connotato da alcuna anomalia o imprudenza, atteso che lo stesso percorreva a piedi una zona destinata ai soli pedoni.

In via generale non è dubitabile che è configurabile la responsabilità della P.A., anche ai sensi dell'art. 2051 cc, per il danno cagionato al privato da un bene demaniale atteso che questo, essendo nella custodia dell'amministrazione medesima (e ciò anche se la manutenzione è eventualmente affidata in appalto ad imprese), rientra nel suo potere di vigilanza e controllo il cui mancato o negligente esercizio segna il limite del potere discrezionale di essa; tale presunta responsabilità della P.A. non sembra trovare alcun limite con riguardo a quei beni demaniali (è il caso delle strade e delle relative pertinenze) sui quali è esercitato un uso ordinario, generale e diretto da parte dei cittadini (cfr. Cass. n. 15389/2011; n. 6101/2013). In particolare in tali ipotesi la disciplina di cui all'art. 2051 cc è certamente applicabile in riferimento a situazioni di

pericolo derivanti da una non prevedibile alterazione dello stato della cosa; ovviamente detta disciplina non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia ed evento dannoso ossia che il suddetto evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione potenzialmente lesiva posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo – che può essere rappresentato con effetto liberatorio totale o parziale dal fatto del danneggiato (cfr. Cass. n. 28811/2008; n. 4476/2011) o anche dal fatto creato da un terzo non conoscibile e non eliminabile con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione - alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e assoluta eccezionalità (cfr. ancora Cass. n. 6101/2013).

Sembra perciò ormai superato il risalente orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui in tali casi la stessa estensione del bene e la sua fruibilità da parte di una moltitudine indeterminata di soggetti rende praticamente impossibile l'esercizio di un continuo ed efficace controllo che valga ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per i terzi, restando invece la presunzione applicabile soltanto in relazione a quei beni demaniali che, per la loro limitata estensione territoriale, consentono una adeguata attività di vigilanza (cfr. Cass. n. 526 / 1987; Cass. n. 6463 / 2000; Cass. n. 10040/2006, Cass. n. 24617/2007); in ipotesi di beni demaniali aventi le suddette caratteristiche la responsabilità della P.A. (cfr. Cass. n. 366/2000) sarebbe condizionata dalla sussistenza di una insidia o trabocchetto e cioè da una situazione di pericolo occulto connotato dalla non visibilità (elemento oggettivo) e dalla non prevedibilità (elemento soggettivo) .

In ogni caso, alla luce del più recente orientamento della Suprema Corte cui si stanno adeguando i giudici di merito, deve ritenersi che dalla proprietà pubblica del Comune sulle strade poste all'interno dell'abitato discende non solo l'obbligo dell'Ente alla manutenzione, ma anche quello della custodia con conseguente operatività, in linea di principio, nei confronti dell'Ente stesso, della presunzione posta dall'art. 2051 cc qualora abbia omesso di vigilare al fine di impedire il verificarsi di danni a terzi.

In conseguenza, giova ripeterlo, non si ritiene di aderire all'orientamento giurisprudenziale (ormai minoritario e più risalente nel tempo) secondo cui l'utente della pubblica strada - sulla quale possa essere esercitato un uso indiscriminato, generale e diretto da parte dei cittadini - fruisce, in ordine al danno derivatogli dall'uso

di essa, soltanto della tutela apprestata dall'art. 2043 cc qualora ne ricorrano le condizioni e cioè quando i danni stessi siano stati cagionati da una situazione di pericolo occulto (cfr. Cass. n. 8823 / 1995).

Per altro i differenti orientamenti interpretativi, se pure possono in astratto incidere sulla ripartizione dell'onere della prova, non sembrano portare nella maggioranza delle fattispecie che vengono alla cognizione dell'Autorità Giudiziaria a differenti soluzioni dal punto di vista pratico, apparendo evidente che l'assenza del cd. pericolo occulto, individuato nella cd. insidia o trabocchetto – elemento che va comunque valutato alla stregua della ordinaria diligenza che avrebbe dovuto esercitare il danneggiato per avvistare o evitare l'insidia (cfr. Cass. n. 5875 / 2000) - potrebbe portare a ritenere sussistente il fatto colposo del danneggiato idoneo comunque a integrare il caso fortuito ai sensi dell'art. 2051 cc.

Alla luce dei principi sopra enunciati deve riconoscersi la responsabilità del convenuto Comune nella verifica del sinistro occorso all'istante. Invero nel caso di specie - sulla base della espletata prova testimoniale - risulta dimostrato il nesso di causalità tra la cosa in custodia (e cioè tra la condizione potenzialmente lesiva in cui si trova la cosa) ed il danno (e cioè la caduta) mentre nessun elemento è emerso all'esito della istruttoria espletata idoneo a far ritenere sussistente il caso fortuito anche inteso come fatto colposo del danneggiato in quanto comunque sussisterebbe sia l'elemento oggettivo dell'insidia (non visibilità) - in quanto il pezzo di ferro sporgente dal percorso pedonale su cui si trovava la parte istante nella piazza Nazionale a Napoli, di assai piccole dimensioni (cfr. fotografie esibite), non era certamente facilmente percepibile ad occhio atteso che l'evento si è svolto nelle ore serali e con illuminazione artificiale appena sufficiente - sia l'elemento soggettivo, in quanto la situazione descritta non poteva essere prevista dalla parte istante data l'assenza di segnali che consigliassero, in qualche modo, una particolare cautela e atteso il normale "affidamento" in capo all'istante medesimo nel percorrere a piedi una zona riservata ai soli pedoni. Inoltre i testimoni escussi hanno riferito che l'istante percorreva la stradina pedonale posta al centro della piazza Nazionale in maniera regolare e senza cioè tenere alcun comportamento anomalo.

In ordine alla quantificazione del danno deve osservarsi quanto segue.

Dalla documentazione medica esibita, dalle dichiarazioni dei testimoni escussi e dalla espletata CTU emerge che l'istante, in conseguenza del sinistro "de quo", ha riportato:

frattura trochite e collo chirurgico omero sinistro e frattura pertrocanterica femore sinistro; per tali lesioni venne sottoposto ad un doppio intervento chirurgico

All'esito degli accertamenti clinici effettuati dal CTU è emerso quanto segue: con riferimento all'anca sinistra quale sintomatologia soggettiva viene riferita dolenzia e difficoltà nella deambulazione mentre all'ispezione ed alla palpazione sono evidenti cicatrice chirurgica di cm 5 in corrispondenza del gran trocantere, una seconda cicatrice di 2 cm più distalmente e una terza cicatrice di 1 cm al terzo medio della coscia (tramiti cutanei per introduzione del chiodo gamma 3 della vite cervico-cefalica e della vite diafisaria), con movimenti attivi e passivi a carico della articolazione coxofemorale limitati per circa $\frac{1}{4}$; a carico della spalla sinistra quale sintomatologia soggettiva viene riferita la limitazione funzionale del braccio mentre all'ispezione e alla palpazione sono visibili due cicatrici pisiformi in regione sottoacromiale (vestigia dei tramiti cutanei dei fili di Kirchner utilizzati per la stabilizzazione), con presenza di ipotrofia del muscolo deltoide e del sovraspinoso e con movimenti attivi e passivi del braccio limitati globalmente per $\frac{1}{3}$

Il CTU ha riconosciuto la sussistenza del nesso causale tra l'evento traumatico come descritto nella citazione introduttiva del presente giudizio e le lesioni riscontrate e sopra descritte.

Sulla base dei predetti elementi documentali e delle dichiarazioni dei testi, può, con il CTU – le cui conclusioni, mai specificamente contestate dalle parti, sono adeguatamente motivate sulla base di un ragionamento immune da vizi sia sotto il profilo logico che tecnico - riconoscersi, per i postumi derivati dall'incidente, una complessiva invalidità permanente nella misura del 18% nonché una inabilità temporanea totale di giorni 60 seguita da una ITP, mediamente valutabile al 50%, di gg. 60 e da un ulteriore periodo di ITP, mediamente valutabile al 25%, di gg. 30.

Risulta pertanto che l'istante, in conseguenza del sinistro oggetto di causa, ha subito un danno alla salute e cioè una alterazione dell'integrità e della efficienza fisio-psichica che, indipendentemente da ogni riferimento alla capacità lavorativa e di guadagno, gli impedisce di godere la vita come era possibile prima dell'insorgenza del fatto lesivo; tale danno, biologico, di natura non patrimoniale, è pienamente risarcibile.

Nella determinazione di tale danno, come più volte indicato dalla Suprema Corte (cfr., ad esempio Cass. 23 gennaio 1998, n. 668), occorre effettuare una valutazione necessariamente equitativa, la quale deve essere però ancorata a criteri di base uniformi, sebbene di tali criteri debba essere poi operato un adeguamento qualitativo e

quantitativo alle circostanze del caso, per ricostruire in modo quanto possibile adeguato alla persona offesa il valore umano perduto.

Questo giudicante ritiene adeguato criterio di liquidazione equitativa – anche al fine di non trattare in maniera differente situazioni analoghe - il cd. criterio tabellare per le “macropermanenti” in uso presso il Tribunale di Milano ed adottato da molti Tribunali italiani (e sostanzialmente fatto proprio dal Legislatore in materia di danno biologico per “micropermanenti” derivato dalla circolazione stradale come da tabella del danno biologico di lieve entità ex art. 139 del Dlgs 209/2005 con i relativi aggiornamenti dovuti ai D.M. emessi annualmente). Tale determinazione del danno risponde alla finalità di conferire una certa uniformità alle liquidazioni dei danni alla persona prevedendo una progressione quantitativa (tanto più è elevata la percentuale di invalidità permanente tanto più è elevato il valore di punto) ed un coefficiente di demoltiplicazione a seconda dell’età del soggetto leso al momento del sinistro (tanto più è elevata l’età e quindi minore l’aspettativa di vita tanto più sarà diminuito il valore base di ciascun punto di invalidità).

Per la inabilità temporanea (totale o parziale) il danno non patrimoniale può invece essere quantificato – ed anche in questo caso il Legislatore per le lesioni di lieve entità cagionate da sinistri stradali ha previsto un criterio analogo – sulla base di una indennità giornaliera.

In applicazione delle “tabelle di Milano 2018”, tenuto conto dell’età del soggetto leso al momento del sinistro (anni , l’importo base da liquidare per il 18% di invalidità riconosciuta ammonta a Euro 48.965,00 e può arrivare fino a Euro 69.041,00 in applicazione della personalizzazione massima che può essere riconosciuta nella misura del 41% del suddetto importo base.

In applicazione della medesima tabella può essere liquidata l’invalidità temporanea con la corresponsione di una indennità giornaliera avente valore base di Euro 98,00 ed importo massimo, all’esito della eventuale personalizzazione, di Euro 147,00.

In questa sede si ritiene di aderire all’orientamento recente della Suprema Corte che ha sottolineato la natura omnicomprensiva del danno non patrimoniale con la conseguenza che, proprio all’esito della concreta personalizzazione dei valori tabellari, potrà tenersi conto delle varie componenti “tradizionali” del danno non patrimoniale (alla vita di relazione, morale, estetico, ecc...).

Nel caso di specie va considerato che il soggetto leso, come riferito dai testimoni escussi, svolgeva prima del sinistro una vita attiva anche attraverso un moderato

esercizio fisico e che le lesioni riportate – proprio per tale motivo – non potranno non incidere sulla sua vita relazionale diminuendone le possibilità di socializzazione; inoltre il soggetto è stato sottoposto ad un doppio intervento chirurgico con evidenti sofferenze. Alla luce di tali considerazioni appare adeguato riconoscere al soggetto leso a titolo di danno non patrimoniale per invalidità permanente l'importo di Euro 58.758,00 e quindi personalizzando il pregiudizio con un aumento del 20% rispetto al valore base.

In applicazione della medesima personalizzazione nella misura del 20% l'indennità giornaliera per la inabilità temporanea va quantificata in Euro 117,60.

In conseguenza il danno da inabilità temporanea, totale e parziale, va complessivamente quantificato in Euro 11.466,00 (Euro 7.056,00 = Euro 117,60 al giorno x 60 gg. + Euro 3.528,00 = 50% di euro 117,60 al giorno x 60 gg. + Euro 882,00 = 25% di Euro 117,60 al giorno x 30 gg).

Pertanto il danno non patrimoniale (da invalidità permanente e temporanea) subito complessivamente dall'istante va liquidato, già ai valori monetari attuali, in complessive Euro 70.224,00 (58.758,00 + 11.466).

Deve inoltre riconoscersi alla parte istante una somma a titolo di danno emergente per le spese mediche e varie (particolare alimentazione, trasporto ecc...) certamente sostenute o comunque ancora da sostenersi in conseguenza dell'incidente per altro in massima parte documentalmente dimostrate (come riconosciuto dal CTU); tale danno può quantificarsi, ai valori monetari attuali, in complessive Euro 4.500,00.

Nessuna altra voce di danno patrimoniale può essere riconosciuta alla parte istante.

In particolare non può essere riconosciuto alcun danno da lucro cessante per diminuzione di capacità lavorativa o da perdita di chances professionali.

Invero, come dedotto dalla stessa difesa attorea, la parte istante al momento del sinistro era già pensionata e non svolgeva alcuna attività lavorativa anche solo saltuaria.

Deve per altro ritenersi improbabile, in assenza di qualsiasi elemento anche solo indiziario che era onere della difesa della parte attrice allegare e dimostrare, che l'istante – che aveva anni al momento del sinistro e che, si ripete, già non svolgeva più alcuna attività lavorativa – avrebbe intrapreso una qualche attività lavorativa se il sinistro non si fosse verificato.

Sulle somme complessive così calcolate già all'attualità, pari a Euro 74.724,00 (Euro 70.224,00 + Euro 4.500,00), devono decorrere gli interessi da calcolare nella misura media dell'1% annuo dalla data del sinistro (12-02-2010) alla data della presente decisione; tali interessi costituiscono voce del credito di "valore" risarcitorio.

Dalla data della presente decisione - e cioè dalla data della trasformazione, per la intervenuta liquidazione, del credito di valore in credito di valuta - devono altresì decorrere sull'intera somma liquidata (capitale + interessi nella misura media sopra indicata) gli interessi legali fino all'effettivo soddisfo.

Al pagamento di tali somme in favore della parte attrice va condannato il convenuto Comune di Napoli.

Le spese processuali seguono la soccombenza del convenuto Comune nei confronti dell'istante e si liquidano in dispositivo, con attribuzione, anche con riferimento alla fase stragiudiziale, tenuto conto della assai lieve difficoltà dell'attività difensiva prestata e dell'effettivo valore della controversia quale desumibile dalla parte di domanda concretamente accolta.

P.Q.M.

Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Vincenzo confronti del Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, così provvede:

dichiara la esclusiva responsabilità in capo al Comune di Napoli nel verificarsi del sinistro oggetto di causa;

condanna il Comune di Napoli al pagamento, a titolo di risarcimento dei danni, in favore dell'istante della somma complessiva di Euro 74.724,00 (settantaquattromilasettecentoventiquattro//00) oltre interessi da calcolarsi nella misura dell'1% annuo dalla data del 12-02-2010 alla data della presente decisione ed oltre interessi legali, come specificato in motivazione, sull'intera somma dalla data della presente decisione all'effettivo soddisfo;

condanna il convenuto al pagamento delle spese processuali, anche della fase stragiudiziale, in favore dell'istante che liquida in complessive Euro 5.600,00 (di cui Euro 4.200,00 per compensi, compreso 15% per spese generali, ed Euro 1.400,00 per spese vive, compreso onorario al CTU ed al perito di parte) oltre spese generali su diritti ed onorari, iva e cpa come per legge, con attribuzione all'avv. Michele Liguori.

Così deciso in Napoli li 16 giugno 2018

Il Giudice unico dott. Giovanni Tedesco

